

**PROTOCOLLO D'INTESA/CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO GLI UFFICI
DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
art. 1 comma 787 legge 208/2015**

tra

TRIBUNALE DI LECCE, con sede in Lecce, Viale M. De Pietro – Via Brenta, 73100, rappresentato *ex lege* dal Presidente Dott. Antonio Del Coco;

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, con sede in Lecce, Via Brenta, 73100, rappresentato *ex lege* dal Presidente Dott. Antonio Del Coco;

e

COMUNE DI LECCE, con sede in Lecce, Via Rubichi, n. 16, rappresentato *ex lege* dal Sindaco On.le Dott.ssa Adriana Poli Bortone;

PREMESSO CHE:

- la circolare ministeriale dell'8 novembre 2016 "*Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208*" prevede la facoltà dei Capi degli Uffici Giudiziari di stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con "soggetti diversi" (privati, fondazioni, associazioni, ecc.);
- la nota ministeriale del 13 ottobre 2017 secondo cui, al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'attività giudiziaria con un conseguente beneficio per l'utenza (art. 2 del D.lgs. 03 luglio 2017, n. 117), "*è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*";
- la circolare del Ministero della Giustizia 12/09/2023 prot. 199613.U, sostitutiva della precedente circolare in attuazione dell'art. 1, comma 787 della l. 28.12.2015 n. 208, nel confermare la facoltà di stipulare convenzioni fra i Capi degli Uffici ed altri soggetti, ha disposto che l'efficacia delle convenzioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia alle condizioni previste dalla medesima Circolare, che si richiama;
- il progressivo impoverimento del personale amministrativo, dovuto alle numerose cessazioni dal servizio non compensate da un adeguato turn-over, e il costante aumento delle attività e dei carichi di lavoro assegnati ai Tribunali e all'Ufficio del Giudice di Pace (di seguito "Trib./GdP") da norme di legge e/o regolamentari, rendono necessario poter disporre di unità di personale con esperienza qualificata e professionalità consolidata nelle attività di assistenza e supporto agli uffici giudiziari;
- appare utile fare ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per rendere effettivi i diritti riconosciuti ai cittadini e le garanzie previste dall'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, specie con riguardo alla ragionevole durata dei processi ed al giusto processo (art. 111 della Costituzione ed art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);





- il Comune di Lecce ha manifestato la disponibilità a contribuire alla realizzazione delle attività di volontariato al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa e di supporto al personale di nuova assunzione;
- i soggetti interessati a tali iniziative potranno prestare la propria opera in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed al solo scopo di dare un concreto ausilio al personale, a beneficio degli utenti;
- la collaborazione del Comune di Lecce appare idonea a contribuire al miglioramento dei servizi all'utenza secondo la disciplina contenuta in apposite convenzioni, in conformità ai principi sopra richiamati ed in particolare dalle circolari ministeriali vigenti;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017, viene definito "*volontario*" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*";
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- tale attività verrà resa, nei termini più precisi e propri, secondo un protocollo di servizio redatto dalla Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Lecce di concerto con i Direttori delle singole Sezioni e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Tanto premesso e considerato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'attività di volontariato e finalità della Convenzione.

Il Tribunale di Lecce comunicherà al Comune di Lecce l' "*elenco dei volontari*" individuati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione – per un massimo di 5 unità – disposto a prestare attività in favore della comunità e del bene comune (art. 17 D. Lgs. 117/2017) "*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*" e, in particolare per le finalità di seguito elencate:




- l'ausilio e il supporto meramente esecutivo ai servizi resi dal personale amministrativo nello svolgimento delle attività d'ufficio e nelle attività di front-office funzionali al miglioramento dei rapporti con l'utenza;
- l'indicizzazione, il riordino dell'archivio cartaceo dell'ufficio e l'eventuale digitalizzazione.

Le attività e i compiti saranno specificati nella "*scheda di progetto*" redatta ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione.

Si precisa che l'elenco del personale interessato conterrà anche le giornate e le fasce orarie, salvo circostanze imprevedibili, nelle quali i volontari presteranno la propria attività presso gli Uffici





Giudiziari sopra indicati. L'elenco verrà integrato e/o modificato in caso di variazione dei volontari o in caso di mutata disponibilità.

Il Comune di Lecce sosterrà le spese di assicurazione personale e le spese per la RC danno a terzi per ciascun volontario, comunicando al Presidente del Tribunale - prima dell'avvio dei progetti - gli estremi delle polizze e trasmettendo copia all'indirizzo pec prot.tribunale.lecce@giustiziacert.it

Art. 2 - Modalità attuative – Scheda di progetto.

L'indicazione dei compiti specifici delle singole unità impiegate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sarà contenuta in un'apposita "*scheda di progetto*" a norma dell'art. 7 lettera g) della circolare del Ministero della Giustizia del 12.09.23, che sarà sottoscritta dal volontario con l'indicazione dei propri dati anagrafici, del luogo e della data.

Alla "*scheda di progetto*" sarà allegato anche il calendario contenente i giorni e le fasce orarie in cui il volontario metterà "*a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*".

Le attività oggetto del progetto saranno determinate secondo le necessità dell'Ufficio dal Dirigente Amministrativo, di concerto con il Presidente del Tribunale e sentiti i Direttori di Sezione.


La "*scheda di progetto*" sarà consegnata a fini informativi e organizzativi a tutto il personale in servizio presso l'Ufficio nel quale il volontario renderà la sua opera.

Art. 3 - Modalità attuative – Predisposizione dell'elenco dei volontari.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, i volontari saranno individuati fra i dipendenti collocati in quiescenza a vario titolo che abbiano manifestato la volontà di aderire alla presente convenzione, previa valutazione di idoneità da parte del Dirigente Amministrativo di concerto con il Presidente del Tribunale. L'istanza deve essere presentata dall'interessato all'indirizzo e-mail della Segreteria Amministrativa del Tribunale di Lecce di seguito riportato: segr.dirigenza.tribunale.lecce@giustizia.it, corredata dall'indicazione delle giornate e fasce orarie di disponibilità e da una breve descrizione delle proprie competenze. Il personale volontario sarà selezionato previa verifica delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 d.lgs. 165/01.

I volontari ritenuti idonei saranno comunicati in apposito elenco al Comune di Lecce per gli adempimenti di cui all'art. 4.


I volontari – sotto il controllo del Dirigente Amministrativo e dei Direttori delle Aree degli Uffici del Trib./GdP. – saranno assegnati tenendo conto delle competenze specifiche e delle necessità degli Uffici interessati e dovranno attenersi alle attività e ai compiti individuati nella "*scheda di progetto*".



I volontari non dovranno osservare un orario di lavoro e presteranno la propria attività volontaria nelle giornate e negli orari da loro indicati ed inseriti all'interno della "*scheda di progetto*". È fatta salva la facoltà del volontario di assentarsi per imprevedibili esigenze personali, previa comunicazione all'Ufficio.

Art. 4 - Coperture polizza assicurativa – RC versi terzi e Infortuni.

Il Sindaco del Comune di Lecce garantisce che i volontari, designati sulla base dell'elenco predisposto e trasmesso, siano coperti da regolare polizza assicurativa in caso di infortuni (anche *in itinere*) da cui derivi morte o invalidità totale/parziale e in caso di malattie connesse all'attività espletata, nonché per la responsabilità civile verso i terzi connessi allo svolgimento dell'attività stessa. Copia delle



polizze assicurative ed i relativi estremi saranno trasmessi dal Comune al Tribunale di Lecce, prima dell'avvio dei progetti, all'indirizzo pec prot.tribunale.lecce@giustiziacert.it. Il Comune si impegna a comunicare al medesimo indirizzo eventuali circostanze che possano incidere sulla validità/efficacia delle polizze comunicate (ad es. intervenuta scadenza/mancato rinnovo/variazione degli eventi assicurati o della copertura, etc.).

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività di volontariato.

Le attività dei singoli volontari avranno inizio nelle date individuate dal Tribunale di concerto con il singolo volontario. Tali date saranno preventivamente comunicate al Comune di Lecce.

L'attività di collaborazione volontaria sarà svolta presso gli uffici dei Trib. /GdP e nel rispetto delle direttive del Dirigente, di concerto con il Presidente, sentiti i Direttori degli Uffici e i singoli volontari. A tale scopo saranno messi a disposizione - dal Trib./GdP - i materiali e i documenti necessari per l'espletamento delle attività, nonché locali idonei e saranno predisposte le strumentazioni e le apparecchiature informatiche con l'attivazione di utenze sulla rete giustizia, all'esclusivo fine di utilizzo della rete internet e della posta elettronica, necessarie per il corretto espletamento delle attività di collaborazione volontaria, nel rispetto scrupoloso di quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'8.11.2016, sub. paragrafo 5, in ordine alla sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, nonché nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

È escluso l'affidamento ai volontari di qualsiasi attività di tipo gestionale.

La collaborazione non comprende:

- gli atti e le attività oggetto di segreto investigativo a norma dell'art. 329 c.p.p.;
- l'accesso ai registri penali e/o ai sistemi informativi automatizzati oggetto di segreto investigativo a norma dell'art. 329 c.p.p.;
- la diretta acquisizione di altri atti dell'ufficio senza autorizzazione del personale istituzionalmente incaricato della gestione e conservazione degli atti stessi;
- i rapporti esterni dell'ufficio e con il pubblico, salvo, per questi ultimi, che il volontario sia immediatamente identificabile, attraverso l'esposizione di apposito segno distintivo, come soggetto non appartenente alla Pubblica Amministrazione.


In tutti i casi di revoca del consenso allo svolgimento di attività di volontariato è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del volontario.

L'Amministrazione esclude:

- qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso dei dati;
- la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta rispetto a pretese di qualsiasi natura che fossero avanzate dal volontario ovvero da terzi.

Art. 6 - Controllo e verifica dell'attività di volontariato.





Il Presidente e il Dirigente si riservano la facoltà di verificare l'attività di collaborazione prestata presso i propri uffici dai volontari e ciò al fine della necessaria tutela e riservatezza dei dati, della documentazione e del materiale d'ufficio. La verifica avrà ad oggetto anche il profilo qualitativo, contestando formalmente eventuali inadempienze direttamente all'interessato, con diritto di revoca del progetto da parte del Tribunale e del Giudice di Pace di Lecce.

Art. 7 - Obblighi, responsabilità e cause di risoluzione del rapporto.

Il volontario, incaricato dell'attività di collaborazione, deve conformare la propria condotta alle leggi vigenti e a quanto impartito dal Presidenti e dalla Dirigente. Il volontario dovrà impegnarsi per iscritto a:


- mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti;
- comunicare eventuali sopravvenute cause di incompatibilità;
- osservare degli obblighi di riservatezza e di riserbo con riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nello svolgimento delle attività di collaborazione, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui GDPR (General Data Protection Regulation), approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. È onere degli Uffici interessati di provvedere ad informare il volontario sulle norme da osservare in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008, all'interno dell'edificio in cui si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

L'accordo tra Amministrazione e il volontario si risolve nei seguenti casi:

- a. danno all'immagine degli Uffici;
- b. sospensione ingiustificata dell'attività di collaborazione;
- c. inosservanza degli obblighi stabiliti.

Oltre ai sopracitati casi di risoluzione, il Tribunale di Lecce interrompe il rapporto di collaborazione con il volontario nel caso in cui scadano o vengano meno, per qualsiasi causa, le coperture assicurative di cui all'art. 4.

La convenzione prevede come cause di recesso anticipato dal rapporto i seguenti casi:

- 
1. l'Ufficio Giudiziario o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
 2. si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
 3. il Ministero della Giustizia abbia comunicato all' Ufficio Giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

Art. 8 -Gratuità dell'attività di volontariato.

Dalla collaborazione volontaria non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo con il Ministero della Giustizia. **La presente convenzione non comporta**



CE
alcun onere economico, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia e degli Uffici Giudiziari in convenzione, ivi compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile anche verso terzi e in caso di infortuni. La copertura Rc verso terzi e infortuni sarà garantita dal Comune di Lecce. Il Comune di Lecce rinuncia espressamente ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia e degli Uffici Giudiziari dei Trib. /GdP presso i quali la convenzione è attiva, per azioni promosse da terzi, aventi ad oggetto le attività svolte dai volontari negli Uffici.

Art. 9 - Data di efficacia dell'accordo e durata dell'attività di volontariato.

La presente convenzione diventerà efficace decorsi 4 mesi dalla data di trasmissione all'Ufficio competente del Ministero della Giustizia, ovvero dalla data - qualora antecedente - di approvazione della stessa da parte del suddetto Ente.

La convenzione avrà una durata pari a 3 anni a decorrere dalla data di approvazione della stessa da parte del Ministero della Giustizia. La collaborazione con il singolo interessato avrà, pertanto, durata non superiore a 3 anni e non sono previste clausole di rinnovo automatico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation), approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dal volontario saranno trattati dall'Amministrazione per le finalità connesse alla gestione del presente disciplinare. Titolare del trattamento dei dati sono i Trib. /GdP presso i quali saranno impiegati i volontari.

Art. 11 - Pubblicità.

La presente convenzione sarà oggetto di pubblicazione secondo le modalità e ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 sui siti web istituzionali del Comune e del Trib. /GdP.

Art. 12 - Rinvio.

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti. La sottoscrizione della convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di prestazione delle attività di collaborazione, nella stessa richiamata e contenute, e vale quale comunicazione al volontario.

La presente convenzione è sottoscritta in duplice copia originale.

Lecce, 24/3/2026

Per il Tribunale di Lecce – Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, il Presidente del Tribunale Dott. Antonio Del Coco

Per il Comune di Lecce, il Sindaco On.le Dott.ssa Adriana Poli Bortone

CE
TRIA
Adriana Poli Bortone

Antonio Del Coco